



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIETI

nella persona dell'Avv. Nicola Perrone ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile n.305.2019 RGC promossa, da _____ l' nato in Albania il 04.06.2000, già trattenuto presso il CPR di Bari – Palese, elettivamente dom.to in Bari, Corso Mazzini n.83, presso lo studio dell'Avv. Uljana Gazidede del Foro di Bari, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo del giudizio, ove pure si indicano ai fini delle comunicazioni ex lege il fax e la PEC da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;

OPPONENTE

contro

L'UTG - Prefettura di Rieti, , in persona del Dirigente sost. - Vice-Prefetto Dr.ssa Pescara De Diana,

OPPOSTA

Il Giudice, sciogliendo la riserva, verificato che il Sig. _____ con ricorso inviato a mezzo del servizio postale in Cancelleria in data 12.04.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto nr.11/A.4/2019 del 06.04.2019 (notificato in pari data) con cui il Prefetto di Rieti – in applicazione dell'art.13 c.2 lett.b e c.4 del D.Lgs.286/98 come mod. dalla L.n.189/2002, dalla L.n.271/04 e dalla L.129/2011, ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale con

accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica dello stesso
con materiale esecuzione a cura della Questura di Rieti;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

esaminato il ricorso del difensore di fiducia del ricorrente e sentita
l'amministrazione resistente all'udienza del 14/06/2019;

rileva quanto segue

Ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto tempestivamente depositato con
invio a mezzo posta in Cancelleria in data 12.04.2019, lo stesso non può nel
merito trovare accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni:

da controlli effettuati lo straniero in questione, è entrato in Italia per turismo
il 30.07.2018; alla scadenza dei previsti 90 giorni si è trattenuto sul territorio
nazionale in stato di clandestinità, violando la disposizione dell'art. 5 c.1 del
D.Lgs. 286/98 e conseguente applicazione del decreto di espulsione ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs appena citato. Pertanto il ricorrente, il quale da
considerarsi a rischio di fuga, non sussistendo peraltro alcuna delle ipotesi di
esclusione di cui all'art.19 D.Lgs.286/98 veniva fatto oggetto, ai sensi della
normativa già citata, del decreto di espulsione da parte del Prefetto, opposto
in questa sede, sussistendo altresì i presupposti di cui all'art.7 c.4 della
Direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008..

Tuttavia osserva il giudice come l'eccezione relativa alla omessa traduzione
nella lingua albanese, lingua del paese natale del ricorrente, considerato che
la Comunità Albanese è la seconda per numero di presenze in Italia, appare
fondata. Inoltre, da un lato, il provvedimento di espulsione risulta tradotto
nella lingua inglese o veicolare ai sensi dell'art.13 c.7 del T.U.imm.,
("poiché non è stato possibile, nell'immediatezza, reperire un qualificato
interprete traduttore nella lingua madre dello straniero", come si legge
sull'opposto titolo), dall'altro, all'atto del espulsione era presente un
interprete (tale che avrebbe tradotto gli atti preparatori della

Questura verbalmente rendendone edotto lo straniero e odierno ricorrente, come è dato leggersi in calce al foglio notizie.

Sussiste, pertanto, la nullità del provvedimento derivante dalla violazione dell'art.13 c.7 del D.Lgs.286/98 per omessa traduzione dell'ordine di espulsione nella sua lingua d'origine e per conseguente violazione del diritto di difesa, non essendo a conoscenza il ricorrente della lingua inglese utilizzata per la traduzione dell'atto opposto. Per ciò che riguarda detta questione le esigenze previste dalla norma non possono ritenersi neppure soddisfatte dalla presenza del verbale di relata di notifica redatto dalla Questura, come pure dall'Ordine di trattenimento presso il CIE di Bari – Palese (entrambi tradotti in lingua inglese), quest'ultimo non a caso non convalidato entro lo 48 ore dal Giudice di Pace di Bari sempre per lo stesso motivo. Ritiene, dunque, questo giudice che sussista la predetta violazione anche in virtù della interpretazione resa sul punto dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 24341/2014). Soccorre sul punto la Corte Cost. la quale con sentenza n.198/2000 afferma che: "Anche allo straniero deve essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art.24 della Costituzione e tutelato altresì dal patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19.12.66diritto che ai sensi dell'art.13 c.8°, spetta non soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ma anche agli irregolari." D'altronde la Corte di Cassazione con sentenza n.9138/2001 ha ulteriormente affermato che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua del paese di origine dello straniero o in un'altra lingua da lui conosciuta, senza che tale omissione – come nel caso che ci occupa – sia adeguatamente motivata dalla P.A., lede il diritto di difesa e oltre che esplicare effetti puramente processuali determina la nullità del provvedimento. Ciò atteso che: " Se al giudice non è dato sindacare le modalità di organizzazione della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento amministrativo che non sia

conforme alla legge la quale consente la traduzione in una delle tre lingue solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato. Nel caso che ci occupa, vieppiù, emerge la violazione tenuto conto della omessa scolarizzazione del ricorrente. E neppure può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto quante volte lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso difendendosi nel merito, poiché la nullità degli atti processuali, prevista in via generale dall'art. 156 c.3 c.p.c., non consente di superare la violazione di diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscono la piena e immediata conoscibilità all'interessato fuori dei casi in cui ciò in concreto non sia possibile". Nel caso che ci occupa era noto il paese di provenienza dell'odierno ricorrente, neppure la lingua poteva ritenersi così rara da non consentire il facile reperimento di un traduttore, traduttore che, di contro, viene dato come presente negli atti propedeutici e preparatori del decreto di espulsione opposto. Tutto ciò rende, in proposito, la motivazione addotta nell'opposto titolo stereotipa ed insufficiente, sussistendo una invalicabile contraddizione *in re ipsa* e pertanto l'atto opposto non può ritenersi non inficiato da nullità.

Le spese vengono regolate secondo legge, come da separato provvedimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, visto l'art. 13 c.8 del D.lgs. 286/98 e succ. modifiche, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Le spese vengono regolate come per legge.

Così deciso in Rieti il 13.09.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 23 SET 2019



IL CANCELLIERE
Giovanni GRAZIOSI

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Nicola Perrone)